



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 66

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE.

L'anno 1997 addì 1 del mese di AGOSTO alle ore 10.00
in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio
per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di I convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

Barra Bruno	X	
Battisti Bengasi		X
Battistoni Francesco	X	
Brachetti Regino	X	
Capozzi Pietro Domenico		X
Cappelli Angelo		X
Ciuchini Vincenzo	X	
Conti Gianpaolo	X	
Di Mario Michele	X	
Dottarelli Luciano		X
Fratoni Lanfranco		X
Gemini Massimo	X	
Giovannini Marcello	X	

Marini Giulio	X	
Nardini Ugo	X	
Panunzi Enrico		X
Paolucci Pietro Maria	X	
Pompei Erino	X	
Rizzo Maurizio	X	
Rossetti Romolo		X
Ruggeri Nadia		X
Sacconi Roberto		X
Sangiorgi Massimo	X	
Sini Antonio		X
Torricelli Giancarlo	X	

Presiede Il Presidente del Consiglio Provinciale: Regino Brachetti.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Riferisce l'Ass.re Lega e propone di adottare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che l'art. 34 comma 13 della L.R. 02 maggio 1995, n. 17 stabilisce:

CHE le Province sentite gli ATC di competenza regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendo, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

CHE la gestione degli ATC è stata provvisoriamente affidata alle Province dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 1996 n. 33, confermata dalla nuova legge approvata dal Consiglio Regionale per la stagione venatoria 1997/98, ed in corso di pubblicazione;

RILEVATO che già per le stagioni venatorie 1995/96 e 1996/97 è stato approvato un Regolamento per la caccia alla specie cinghiale con validità annuale;

CONSIDERATO che sono state sentite le Ass.ni Venatorie ed accolte le loro proposte;

RILEVATO che la proposta di regolamento è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE nella seduta del 23.07.97;

ACCERTATO che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 25.07.97 ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non ricorrono i presupposti per richiedere il parere contabile;

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento per l'esercizio venatorio alla specie cinghiale sul territorio della Provincia di Viterbo, così come articolato nell'allegato che forma parte integrante del presente atto deliberativo.

Intervengono diversi Consiglieri: Il testo degli interventi risultante dalla registrazione , trascritto , viene conservato agli atti della seduta.

Al termine il Presidente pone in votazione la proposta illustrata per alzata di mano che viene approvata con voti favorevoli 13 (tredici) e due astenuti (GIOVANNI E TORRICELLI) .



AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE DI

VITERBO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE

- ART. 1 -

L' Amm.ne Prov.le , al fine di garantire un rapporto di cinghiali presenti adeguato ai territori, adotta interventi di controllo e di limitazione.

Detti controlli si esplicano prevalentemente nei territori vietati all'esercizio venatorio e gestito sia da privati che da Enti Pubblici.

La Provincia può intimare ai titolari di aziende faunistico venatorie o centri privati di produzione di selvaggina, la riduzione delle popolazioni di cinghiali presenti tramite abbattimento da effettuare alla presenza di personale incaricato dall'Amm.ne Prov.le di Viterbo e può effettuare direttamente detti interventi in caso di rifiuto.

Dette iniziative di controllo sono estese alle aree pubbliche in regime di divieto di caccia. Tale controllo , con catture ed abbattimenti , sarà effettuato, di norma, dagli agenti venatori dipendenti dell'Amm.ne Prov.le.

Tale personale potrà essere coadiuvato dalle squadre iscritte all'Albo provinciale, previa autorizzazione dell'Amm.ne Prov.le.

La metà dei capi abbattuti, ad accezione del caso indicato al 3° comma verrà attribuita alle squadre che hanno operato con il personale provinciale.

L'Amm.ne Prov.le destina le somme derivanti dalla vendita dei rimanenti capi abbattuti, ai sensi dei precedenti commi, al risarcimento dei danni causati alle colture dalla fauna selvatica ed in particolare della specie cinghiale.

- ART. 2 -

La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento , e deve essere garantito a tutti i cacciatori residenti sul territorio degli ATC della Provincia, che ne facciano richiesta, la possibilità di praticare un'attività

venatoria organizzata a squadre .Nei territori appositamente individuati dall'Amm.ne Prov.le e assoggettati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale, è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della battuta.

Nel rimanente territorio la caccia al cinghiale può essere esercitata non in forma di battuta da ciascun cacciatore secondo i periodi stabiliti dal calendario venatorio come previsto per legge. L'Amministrazione Prov.le qualora sia necessario salvaguardare le produzioni agricole per ragioni sanitarie, o per la tutela delle altre specie faunistiche può disporre in qualsiasi dell'anno la cattura o l'abbattimento dei cinghiali secondo quanto previsto dall'art.1.

Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.

- ART. 3 -

L'Amm.ne Prov.le , sentite le Associazioni e le Organizzazioni interessate, provvede a delimitare le aree da destinare alla caccia al cinghiale e la loro assegnazione alle singole squadre, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Non potranno essere individuate aree vocate nei corridoi siti tra due istituti faunistici .

L'Amm.ne Prov.le , censito il numero delle squadre richiedenti ed assegnate le zone, al fine di garantire la massima sicurezza durante l'esercizio venatorio, predisporrà un manifesto idoneo ad informare tutta la popolazione sulla normativa del presente regolamento ed, in modo particolare per far conoscere i segnali che indicano la battuta in atto.

A tale manifesto sarà data la massima diffusione a cura del settore caccia e verrà inviata a tutti i comuni della provincia perchè lo affiggano sulle pubbliche vie e lo lascino all'Albo Pretorio per l'intera stagione venatoria.

Una adeguata tabellazione della zona assegnata avverrà , a cura della squadra all'inizio dell'anno; la porzione di territorio della zona, di volta in volta interessata dalla battuta dovrà essere segnalata a cura della squadra, con bandierine rosse, da posizionare prima della battuta e da togliere al termine, con sopra scritto "battuta in atto pericolo".Le bandierine potranno essere posizionate solo lungo il perimetro della posizione di zona effettivamente interessata alla battuta in atto e sul quale verranno collocate le poste.

- ART. 4 -

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della battuta , sono tenute a presentare domanda all'Amm.ne Prov.le competente entro il 30 giugno di ogni anno , per conseguire o confermare l'iscrizione all'apposito Registro.

A dimostrazione della avvenuta iscrizione l'Amm.ne Prov.le rilascerà ad ogni squadra un apposito tesserino.

Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:

1. I dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della relativa residenza e del numero di porto d'armi.
2. I nominativi del capo caccia e di due componenti della squadra che in assenza del responsabile hanno l'autorizzazione a sostituirlo.
3. L'indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria.
4. L'indicazione di almeno due punti di ritrovo per l'inizio della battuta.
5. L'ora nella quale verranno effettuati i raduni la mattina e il pomeriggio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a. Fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra.
- b. Una carta catastale o IGM 1/25000 raffigurante il territorio per il quale si richiede di esercitare l'attività di cui al punto 3.
- c. Il regolamento interno della squadra.
- d. Le squadre già iscritte, per la precedente stagione venatoria, nel registro provinciale potranno chiedere, ove non siano intervenute variazioni, la conferma della vecchia assegnazione, allegando esclusivamente quanto indicato al punto 1 e 4.
- e. Le dichiarazioni scritte secondo la formula predisposta dall'Ufficio della Provincia, di accettazione di tutti i componenti della squadra.

L'Amm.ne Prov.le è tenuta a pronunciarsi in merito alle domande di cui ai precedenti capoversi, prima dell'apertura della caccia alla specie cinghiale.

Al termine della stagione venatoria di ogni anno l'Amm.ne Prov.le predisporrà una relazione riassuntiva dei dati e delle problematiche eventualmente emerse.

- ART. 5 -

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

- ART. 6 -

L'Amm.ne Prov.le può avvalersi anche delle squadre iscritte al registro di cui al precedente art. 4 per le catture e gli abbattimenti di cui all'art. 1 comma 4° per il censimento dei cinghiali presenti nell'area a cui hanno accesso, per la predisposizione dei piani di assestamento, per il miglioramento ambientale dell'area per il controllo dei predatori.

La mancata collaborazione nelle operazioni di profilassi sanitarie veterinarie comporta la cancellazione della squadra dal registro provinciale.

- ART. 7.

Ogni squadra deve essere composta da almeno 24 cacciatori e per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra.

All'inizio di ogni battuta il responsabile delle squadre deve compilare l'apposito registro di cui al successivo art. 9. Il responsabile dovrà annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome degli eventuali cacciatori ospiti.

L'elenco dei partecipanti dovrà essere sbarrato a cura del responsabile con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta, e non potrà più essere modificata.

Il registro e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo, pena la cancellazione della squadra dal registro provinciale.

Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare ed annotare sull'apposito registro almeno cinque presenze nei punti di ritrovo ed ogni cacciatore iscritto dovrà partecipare almeno a tre battute, pena la esclusione della squadra nell'anno successivo.

- ART. 8 -

Ogni squadra può invitare i partecipanti giornalieri alla caccia, in numero non superiore al 20% degli iscritti, arrotondati per eccesso.

- ART. 9 -

Al capo caccia di ogni squadra l'Amm.ne Prov.le consegnerà un Registro timbrato e numerato. completato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, all'Ufficio Caccia della stessa Amministrazione entro 60 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso, il sesso.

Le squadre che non riconsegneranno il registro nei termini previsti saranno escluse dal registro provinciale nella stagione venatoria successiva.

- ART. 10 -

E' vietato, pena la cancellazione dal registro provinciale, da parte delle squadre o di singoli soci delle stesse, a recare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.

Nelle zone assegnate è consentita la detenzione di cartucce a palla esclusivamente durante le battute.

- ART. 11 -

L'assegnazione delle aree, che non dovranno mai superare i 500 ettari, sarà effettuata tenuto conto dell'area richiesta dalle squadre iscritte nel registro provinciale, secondo le priorità di cui al successivo art. 17.

- ART. 12 -

Il territorio provinciale, al fine dell'assegnazione delle aree, sarà suddiviso in due fasce in considerazione della specifica vocazione faunistica:

A. Comuni di Acquapendente, Proceno, Tarquinia, Faleria e Calcata

___ Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 5 ha., per cacciatore iscritto alla squadra.

B. Rimanenti comuni della provincia

Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 10 ha, per cacciatore iscritto alla squadra.

In entrambe le fasce il territorio dovrà essere al massimo per l'80% specificamente vocato (bosco) con una suddivisione massima di 4 siti idonei per le battute.

L'Amm.ne Prov.le si riserva per la determinazione di zone omogenee, la facoltà di derogare del 10% in difetto od in eccesso alle richieste presentate per rendere omogenee le zone.

- ART. 13 -

Sono da considerarsi squadre composte da residenti tutte quelle che includono almeno l'80% dei cacciatori residenti. Hanno diritto ad essere iscritte al registro provinciale anche squadre composte da non residenti compatibilmente con le disponibilità del territorio.

- ART. 14 -

Durante le battute i braccieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a salve e a palla.

- ART. 15 -

Nei territori individuati come aree destinate alla caccia al cinghiale, le battute potranno essere effettuate solo tre volte la settimana.

Le tre giornate saranno indicate, a cura del capocaccia, prima dell'inizio della stagione venatoria e potranno comprendere o il sabato o la domenica. Le giornate scelte verranno indicate sulle tabelle di cui all'art.3, comma 4°.

- ART. 16 -

L'Amm.ne Prov.le registrerà le squadre ed i cacciatori soci delle stesse.

Il responsabile della squadra annoterà nel tesserino regionale di ciascun componente, il numero di identificazione del registro provinciale ed il nome della squadra.

Il tesserino, completo dell'annotazione di cui sopra dovrà essere esibito ad ogni controllo durante le battute, pena la cancellazione dal registro provinciale.

ART.17

L'Amm.ne Prov.le,provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre secondo le seguenti priorità:

- squadre residenti nei Comuni comprendenti l'area richiesta con preferenza per le squadre della frazione ove è ubicata la zona;
- squadre residenti nei Comuni della Provincia di Viterbo confinanti con l'area richiesta;
- squadre residente nei Comuni della Provincia di Viterbo non confinanti con l'area richiesta;
- squadre residenti nel Lazio;
- squadre residenti in Regioni confinanti;
- altri.

Ove più squadre, aventi la stessa priorità, richiedano la stessa zona si procederà all'assegnazione tramite sorteggio effettuato dall'Amm.ne Prov.le e le squadre non sorteggiate si vedranno assegnate le zone residue.

Il 15% di territorio vocato, anche se richiesto da squadre di residenti, sito nei comuni di Acquapendente, Proceno, Ischia di Castro, Farnese, Tarquinia, Calcata e Faleria dovrà essere riservato alle squadre che nella stagione precedente non hanno potuto espletare il diritto di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale per mancanza di territorio vocato nel comune di residenza.

Tale percentuale di territorio dovrà essere accorpata per ogni singola squadra.

E' possibile l'iscrizione di una squadra sul registro provinciale senza chiedere l'assegnazione di una specifica zona.

Tali squadre potranno esercitare le battute sulle zone delimitate nella stagione precedente e rimaste vacanti che verranno contraddistinte con appositi indicazioni dell'Amm.ne Prov.le che provvederà ad individuare i punti di ritrovo.

ART.18

La ripartizione del territorio fra le diverse squadre iscritte avviene sulla base di specifiche richieste,tenuto conto delle priorità di cui all'art.precedente.La superficie a disposizione di ogni

singola squadra entro i limiti stabiliti dall'art.12 verrà decisa dall'Amm.ne Prov.le in rapporto agli iscritti di ogni squadra ed alla vocazione faunistica del territorio da assegnare.

L'Amm.ne Prov.le ha altresì facoltà di derogare dai termini di cui al comma precedente in presenza di aree richieste da una singola squadra.

Due squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare insieme nelle zone loro assegnate, con la partecipazione del 50% degli iscritti di ciascuna squadra. L'eventuale violazione di tale norma comporterà la revoca, per l'anno in corso e per quello successivo, della zona assegnata sia alla squadra ospitante che a quella ospitata.

ART.19

L'assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica del cinghiale, intolleranze nei confronti di altre forme di caccia saranno motivo di revoca.

ART.20

La mancata osservanza alle norme contenute nel presente regolamento oltre all'applicazione delle vigenti normative in materia, può comportare a seconda della gravità delle violazioni, l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1. Sospensione temporanea dell'attività venatoria sul cinghiale fino ad un anno;
2. Revoca del territorio assegnato per il resto della stagione venatoria;
3. Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dal registro provinciale per la stagione in corso.

Prima dell'inizio di ogni battuta il responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le norme vigenti in materia di caccia, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

In caso di revoca, il territorio assegnato sarà destinato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.17.

In caso di cancellazione del singolo cacciatore dal registro provinciale è consentita la surroga dello stesso. Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti nella battuta nella quale sono state commesse le infrazioni i quali non potranno far parte neppure di altre squadre.

- ART. 21 -

Il presente regolamento avrà la validità di quattro anni a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione.

ART.22

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Nicolò Piazza

IL PRESIDENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
F.to (Rogino BRACHETTI)

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 5 AGO. 1997

Viterbo, li 5 AGO. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Flavio BIZZARRINI)

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 28 AGO. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso amm.vi.

Viterbo 5 AGO. 1997

IL SEGRETARIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Flavio BIZZARRINI)

REGIONE DEL LAZIO -
COMITATO DI CONTROLLO sugli ATTI
degli ENTI LOCALI

VISTO - NULLA DA OSSERVARE
nella seduta del 6-8-1997

Verbale n. 106
Roma, li

IL SEGRETARIO
F.to Illeggibile

